



Atto n° __ di Rep.

del __/__/2023

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità

Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno

ATTO DI CONCESSIONE D'USO DI UNA PORZIONE DI TERRENO

DEMANIALE FACENTE PARTE DI IMMOBILE AD USO GOVERNATIVO

Pascolo demaniale denominato

“ _____ ”

sito in Comune di _____ (BL)

L'anno duemilaventitre, addì _____

del mese di _____ (__ / __ / __) : -

- tra il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Reparto
Carabinieri Biodiversità di Belluno, nella persona del
_____ in

qualità di Responsabile Unico del Procedimento; -

- l'Azienda Agricola _____ di
_____, nella persona del Sig.
_____ legale rappresentante della

società; -

- l'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale del Veneto,
nella persona del Dott. _____; -

per la concessione in uso temporaneo di una porzione di
terreno demaniale, censito in Comune di _____ al
catasto terreni al foglio Fg. __ mappali nn. __, __, __,
e al catasto urbano al fg. __ mappali nn. __, __, __
, (immobile adibito a “ _____ ”), per una estensione

complessiva di Ha ____ . ____ e di scheda patrimoniale n. BLB0 , tutti all'interno della Riserva Naturale " _____ ", da utilizzare con la monticazione di _____ per un carico massimo di ____ UBA.

P R E M E S S O :

- che lo Stato è proprietario del bene identificato al catasto dei terreni del Comune di _____ al foglio Fg. __ mappali nn. __, __ e al catasto urbano al fg. __ mappali nn. __, __, __, (immobile adibito a " _____ "), in uso al Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno (scheda patrimoniale BLB____); -
- che il Sig. _____, legale rappresentante dell'Azienda Agricola _____ di _____, è aggiudicatario del Lotto " _____ " della gara "Asta per la concessione a titolo oneroso di pascoli demaniali ricadenti in località _____ nei Comuni di _____ (BL)"; -
- che il canone di concessione corrisponde all'importo di € __. __, __ (_____ / __), così come da offerta economica proposta ed aggiudicata secondo la documentazione di gara; -
- che il Dott. _____ interviene in nome e per conto dell'Agenzia del Demanio la quale, costituita a norma del D. Lgs. 30/07/1999 n°300 come modificato dal D.

Lgs. 03/07/2003 n° 173, agisce in nome e per conto dello Stato - in qualità di Responsabile dell'Unità Organizzativa - Servizi Territoriali VE3, giusta delega prot. _____ del _____, in qualità di soggetto rappresentante della proprietà e limitatamente alla determinazione del canone e di soggetto responsabile delle entrate erariali; -

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - Premesse -

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; -

ARTICOLO 2 - Oggetto della concessione -

Il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Reparto Biodiversità di Belluno, in appresso denominato "Concedente", dà in concessione all'Azienda Agricola _____, come sopra rappresentato, il couso di una porzione di terreno demaniale, censita al catasto dei terreni del Comune di _____ al foglio Fg. __ mappali nn. __, __ e al catasto urbano al fg. __ mappali nn. __, __, __, (immobile adibito a "_____"), per una estensione complessiva di Ha ____ tutti all'interno della Riserva Naturale "_____", da utilizzare con la monticazione di _____ per un carico massimo di ____ UBA. -

Ogni diversa utilizzazione comporterà la decadenza immediata della concessione. -

ARTICOLO 3 - Durata della concessione -

La presente concessione di couso viene rilasciata per un tempo determinato. L'utilizzo dei pascoli di cui alla presente concessione è subordinato, per gli anni a venire, al rilascio, di anno in anno, del benessere dell'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, senza la quale la medesima decade di validità. -

La concessione di couso ha la durata di anni 6 (sei) a decorrere dal _____ 2023 al _____ 2029. -

Il concessionario è tenuto a lasciare la proprietà demaniale libera a decorrere dal giorno successivo a quella di scadenza. -

ARTICOLO 4 - Rinuncia alla Concessione -

Il Concessionario, qualora ricorrano gravi motivi, ha facoltà di rinunciare alla concessione prima della scadenza con preavviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, almeno 3 (tre) mesi prima dell'inizio della stagione monticatoria di quell'anno al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Reparto Biodiversità di Belluno. -

ARTICOLO 5 - Revoca della Concessione -

Il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno, può procedere in

qualsiasi momento, con il rispetto del termine di preavviso dei tre mesi, alla revoca della concessione in caso di sopravvenienza di esigenze di carattere governativo, salvo rimborso per le eventuali migliorie preventivamente concordate ed apportate. -

Il Concessionario avrà comunque diritto alla restituzione della quota parte del canone versato anticipatamente in relazione al periodo di concessione non goduto. La revoca della concessione di couso sarà comunicata al Concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata). -

Qualora si debba procedere al rilascio coattivo del bene, in seguito a revoca o decadenza della concessione, il Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno procederà allo sfratto in via amministrativa, ai sensi dell'art. 823 e seguenti del Codice Civile. -

Il Concessionario, nel caso in cui non adempia, è tenuto al versamento di una penale per l'occupazione sine-titolo. La penale giornaliera sarà d'importo pari al valore del canone giornaliero pagato moltiplicato per 3 (tre). -

ARTICOLO 6 - Rinnovo della Concessione - Disdetta

La presente concessione di couso viene rilasciata per un tempo determinato. La durata della concessione d'uso del bene demaniale sarà vigente dal _____ al _____,

pertanto, la presente si intenderà automaticamente scaduta allo spirare del termine indicato, senza che sia necessaria alcuna reciproca disdetta per porre termine alla stessa.

Nel caso in cui da parte del Concedente venga comunicata la Disdetta nei termini di cui alla Legge 3 maggio 1982 n.203 art.4, il Concessionario è tenuto a rilasciare la proprietà demaniale entro i termini di cui all' ART. 3. -

ARTICOLO 7 - Canone della concessione di couso -

Il Canone dovrà essere versato annualmente dal Concessionario, mediante delega bancaria utilizzando il modello F24 che sarà recapitato dall'Agenzia del Demanio di Venezia tramite servizio "postel" che, come soggetto responsabile delle entrate erariali, ne curerà l'aspetto contabile. La prima mensilità dal _ ____ 2023 al _ ____ 2023 pari ad € _____, (_____ /), è stata corrisposta giusta quietanza esibita. Le undici mensilità rimanenti saranno corrisposte in rate mensili. Il canone annuo verrà aggiornato annualmente in misura pari al 100% delle variazioni dell'indice ISTAT. Il pagamento delle annualità successive pari a l'importo di aggiudicazione di € _____ (20__ - 20__) dovrà essere effettuato entro e non oltre la scadenza del modello di pagamento con cadenza trimestrale. Il pagamento del canone dovrà effettuarsi secondo le modalità stabilite e non potrà

essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del
Concessionario, qualunque ne sia il titolo.-

In caso di smarrimento o non ricevimento del Modello di
pagamento, il Concessionario potrà richiedere copia del
modello stesso presso gli uffici dell' Agenzia del Demanio
- Direzione Regionale del Veneto - Borgo Pezzana, 1 -
30174 - Mestre - Venezia. -

Per il ritardato, ovvero mancato pagamento delle somme
comunque dovute in dipendenza del presente atto, il
Concessionario dovrà corrispondere gli interessi di mora,
in misura pari al tasso legale, dal giorno in cui è venuto
a maturare il debito fino al giorno in cui viene eseguito
il pagamento, anche in mancanza di espressa messa in mora.

Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini
assegnati, l' Agenzia del Demanio provvederà ad avviare la
riscossione coattiva ai sensi dell' art.1, comma 274, della
L. 311/2004, cui seguirà la decadenza della Concessione.-

ARTICOLO 8 - Accesso al bene -

Il Concessionario consente l'accesso al bene da parte del
personale del Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno
e dei funzionari dell' Agenzia del Demanio in qualsiasi
momento e per gli accertamenti che si ritenessero
opportuni, ai sensi del D.P.R. 13.7.1998, n. 367. -

ARTICOLO 9 - Esonero di responsabilità -

Il Concessionario esonera l' Agenzia del Demanio e il

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Reparto Biodiversità di Belluno da ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e/o cose derivanti dall'utilizzo del bene oggetto del presente atto, da fatti, omissioni o colpe proprie, di custodi o di terzi in genere, o in conseguenza dell'esecuzione di lavori di qualsiasi genere. Il Concessionario si intende soggetto, per ciò che lo riguarda, a tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana, di polizia rurale, di polizia veterinaria e di pubblica sicurezza, e quindi si obbliga espressamente di rilevare e tenere indenne l'Agenzia del Demanio e il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Reparto Biodiversità di Belluno da ogni conseguenza per la inosservanza di essi. Ogni altra eventuale autorizzazione da parte di altre Amministrazioni per l'uso per cui il terreno viene concesso sarà acquisita direttamente a cura e spese del Concessionario esonerando da qualsiasi responsabilità l'Agenzia del Demanio e il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Reparto Biodiversità di Belluno. Il Concessionario dovrà adottare ogni idonea soluzione al fine di evitare che gli animali pascolino al di fuori dei terreni concessi. Ogni eventuale danno a cose o persone derivanti da una gestione della concessione difforme da quanto previsto nel presente contratto è a totale carico del Concessionario che ne

risponderà civilmente e penalmente verso terzi, esentando l'Agazia del Demanio e il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Reparto Biodiversità di Belluno da ogni responsabilità diretta o indiretta. -

ARTICOLO 10 - Obblighi e Decadenze -

Il Concessionario si obbliga a mantenere in buono stato di conservazione l'area oggetto del presente atto, nonché a tenere un comportamento tale da non arrecare eventuali molestie o danni agli altri utilizzatori del Compendio. -

Il Concessionario dovrà ritenersi decaduto dalla concessione di couso, a giudizio insindacabile dell'Agazia del Demanio e/o del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Reparto Biodiversità di Belluno, qualora il medesimo: -

a) abbia sub-concesso il bene, in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con o senza corrispettivo;

b) abbia mutato la destinazione del bene o, comunque, ne abbia fatto un uso irregolare e/o non conforme alla sua destinazione; -

c) non abbia provveduto al pagamento dei canoni e dei servizi ed accessori a suo carico; -

d) in caso di mancata costituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 14. -

Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente atto costituisce causa di risoluzione del contratto ai

sensi dell'art. 1456 Codice Civile e il Concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale, salvo il diritto per l'Agenzia del Demanio al risarcimento del maggior danno. -

ARTICOLO 11 - Manutenzione migliorie ed addizioni -

Il bene viene concesso in couso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, che il Concessionario dichiara di conoscere. Il Concessionario dovrà utilizzare l'area concessa solo ed esclusivamente per il pascolo, nonché, ad assumere gli oneri, le contribuzioni e gli obblighi di qualsiasi natura gravanti per l'utilizzo proficuo del bene stesso. È proibito introdurre gli animali in una località diversa da quella indicata nel presente contratto di concessione. È fatto espresso divieto al Concessionario di far eseguire sul bene datogli in concessione di couso, senza preventivo consenso scritto del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Reparto Biodiversità di Belluno, migliorie o innovazioni di qualsiasi natura. In ogni caso, le opere, le migliorie e le addizioni eseguite dal Concessionario e che lo Stato riterrà opportuno ritenere al termine della locazione, resteranno acquisite per accessione al medesimo ai sensi dell'art. 936 del Codice Civile; in particolare ~~il Sig. Guerriero Michele e i suoi aventi causa,~~ il Concessionario rinuncia sin d'ora all'indennità prevista dal secondo

comma dell'articolo citato. Sarà però facoltà del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Reparto di Belluno esigere che il Concessionario provveda a propria cura, diligenza e spese, al ripristino degli stessi nello stato in cui gli sono stati consegnati. In caso di inadempimento vi provvederà direttamente il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Reparto Biodiversità di Belluno, addebitando la spesa al Concessionario. -

Il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno dispone accertamenti periodici in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti dal Conduuttore nonché all'osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità di utilizzazione del bene, secondo le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 13.07.1998, n. 367. -

È proibito abbandonare il bestiame o farlo custodire da guardiani in difformità alla Normativa di settore, il contravvenire a tale disposizione comporterà l'adozione delle iniziative e delle sanzioni previste per legge.

È vietato al Concessionario accendere fuoco sul terreno oggetto di concessione. In caso di incendio, di evento fortuito e/o accidentale, le indennità e quant'altro dovuto, saranno a totale carico del Conduuttore, il quale ne sarà, inoltre, responsabile in tutta l'estensione

stabilita dal vigente Codice Civile e dalla Normativa di Settore. -

Prima dell'immissione degli animali al pascolo il Concessionario dovrà esibire al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Reparto Biodiversità di Belluno un certificato veterinario dal quale risulti che il bestiame fidato è immune da malattie infettive. Manifestandosi qualche malattia contagiosa, il Concessionario dovrà isolare gli animali e dovrà adempiere a qualsiasi misura di profilassi che venisse dettata, sotto pena di revoca della concessione. -

ARTICOLO 12 - Consegna e riconsegna -

La consegna del lotto di terreno iscritto al C.T., foglio di mappa Fg. __ mappali n. __, __, __ del Comune di _____ da parte del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno, avverrà con apposito verbale di consegna. Anche la riconsegna dell'area oggetto del presente atto avverrà con apposito verbale di riconsegna. -

ARTICOLO 13 - Deposito cauzionale -

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, il Concessionario ha costituito garanzia assicurativa fidejussoria giusto Polizza _____ nr. _____ datata __/__/____ fino alla concorrenza dell'importo di € __.____, __

(_____ / _____), corrispondente ad una annualità del canone, a favore dell'Agencia del Demanio - Direzione Regionale Veneto, giusta quietanza esibita. Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno e/o l'Agencia del Demanio hanno diritto di rivalersi dell'accennata fideiussione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti senza bisogno di diffida. La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza della concessione, dopo la riconsegna degli immobili e la verifica dei rapporti contrattuali. -

ARTICOLO 14 - Altri oneri -

Sono a carico del Concessionario gli oneri di qualsiasi natura gravanti sull'immobile. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le imposte e sovrimposte gravanti sul bene demaniale in concessione, determinate dal competente organo fiscale sono a totale carico del Concessionario.

ARTICOLO 15 - Spese del presente atto -

Tutte le spese inerenti l'esecuzione del presente atto, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del Concessionario e saranno sostenute secondo la procedura prevista dalla legge n. 790 del 27/12/1975 e successive integrazioni e modifiche. Il presente atto è soggetto a registrazione fiscale a cura e spese del Concessionario. -

ARTICOLO 16 - Normativa -

Per quanto non previsto nel presente atto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in materia e il Codice Civile. -

Il Concessionario è tenuto a rispettare le norme di settore e obbligato all'osservanza delle clausole contenute nel Capitolato d'Oneri. -

ARTICOLO 17 - Efficacia -

Il presente atto di Concessione di couso è fin d'ora vincolante per il Concessionario, mentre per il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno, lo sarà soltanto dopo il prescritto visto di approvazione per l'esecuzione. Qualunque modifica al presente contratto dovrà essere provata solo mediante atto scritto. -

ARTICOLO 18 - Foro Competente -

Per qualunque controversia relativa al presente contratto, il foro competente è quello di Venezia. -

ARTICOLO 19 - Trattamento dei dati personali -

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 il conduttore autorizza il trattamento dei suoi dati personali esclusivamente per scopi legati alla gestione del rapporto contrattuale. -

ARTICOLO 20 - Elezione domicilio -

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, le parti eleggono domicilio

come segue: -

- il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Reparto Biodiversità di Belluno in Via Gregorio XVI n. 8 - 32100 Belluno; -

- il Concessionario _____, legale rappresentante della Società _____, in Località _____ (BL). -

Letto, approvato e sottoscritto. -

Per il Reparto Carabinieri Biodiversità -
Ten. Col.

Per il Concessionario -
Sig.

Per l'Agenzia del Demanio -
Dott.